

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Maggio 2019



Festa del Lavoro...

NOTIZIE FLASH



ELEZIONI EUROPEE 2019

Domenica 26 maggio 2019 gli italiani andranno a votare per eleggere i deputati che andranno a comporre il **Parlamento europeo** per i prossimi 5 anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini dell'Unione europea. Per legge ogni Stato membro può eleggere al massimo 96 europarlamentari e come minimo 6. Soltanto la Germania al momento ne elegge 96 mentre nel 2014 l'Italia ne eleggeva 73, come il Regno Unito e uno in meno della Francia.

Il 7 febbraio 2018 il Parlamento ha votato a favore di una riduzione del numero dei suoi seggi, che passerebbe da 751 a 705 dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Il numero dei deputati di uno stato membro è calcolato in base alla sua popolazione.

Il Parlamento europeo stabilisce leggi che riguardano tutti e che vengono recepite nella legislazione nazionale, e decide su come verranno spesi i soldi dell'Unione europea (che sono i soldi dei cittadini europei).

Il Parlamento europeo legifera su materie che toccano la nostra vita di tutti i giorni, come: agricoltura e pesca, sviluppo regionale, protezione dei consumatori e sicurezza alimentare, trasporti, ambiente ed energia, salute, cultura, istruzione e formazione, commercio, concorrenza, ricerca e innovazione. (segue a pag.2)

Sommario:

-Enoturismo tra le attività agricole connesse

pag.3

-PPC per i famigliari coadiuvanti coltivatori diretti

pag.4

-“Vecchie” Deleghe per fatturazione elettronica

pag.5

-Mod. IRAP 2019: aiuti di Stato per l'agricoltura

pag.6

-Iva: regolarizzazione del Plafond

pag.7

-Lezioni private: imposta sostitutiva 15%

pag.8

-Apicoltura: questionario mortalità alveari

pag.9

-Avvisi bonari artigiani e commercianti

-Buoni pasto nel periodo di allattamento

pag.10

-Inps: rinvio dei conguagli per perequazione

pag.11

Scadenario di maggio

pag.12

(segue da pag.1) **Le urne nei 27 Stati membri** si apriranno tra il 23 e il 26 maggio 2019 ma ogni Paese ha scelto in maniera autonoma la data.

In Italia si voterà domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23.

Ai fini delle votazioni, l'Italia viene divisa in cinque **circoscrizioni elettorali**: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che verrà consegnata al seggio, **un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.**

Si possono esprimere fino a 3 preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso si esprimano tre preferenze, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso** pena l'annullamento.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Con la nuova **proroga della Brexit**: dal 12 aprile al 31 ottobre, Londra si trova costretta ad eleggere i suoi rappresentanti all'Europarlamento. Al di là dei disagi logistici (ed economici), significa riportare a 751 gli eurodeputati a svantaggio dei 27 eletti, chiamati a sostituire i britannici in caso di Brexit: **il loro seggio verrà "congelato"** fino all'uscita effettiva del Regno Unito.

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il **18° anno di età entro il 26 maggio 2019**. Sono elettori anche i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali le amministrazioni delle società ferroviarie, autostradali, flotte e compagnie di navigazione aerea e marittima normalmente provvedono ad applicare **agevolazioni tariffarie**, anche in base alle convenzioni in essere con il Ministero dell'interno.

Il sistema elettorale delle elezioni europee prevede un **voto proporzionale**, quindi alle **liste**. Non vi saranno, così, contrapposizioni tra coalizioni, ma un voto ai partiti che vorranno formare una lista comune.

Lo **scrutinio inizierà** per tutti, **in maniera contemporanea**, a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 maggio.

Saranno chiamati alle consultazioni elettorali tutti i cittadini aventi diritto al voto di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (circa 400 milioni di persone).

Sarà la nona volta che i cittadini dell'UE si recheranno alle urne per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo. Le prime elezioni a suffragio universale si sono tenute nel 1979. In 4 stati (Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo) è obbligatorio recarsi alle urne mentre in tutti gli altri è facoltativo.

I risultati elettorali influenzeranno anche l'**elezione del Presidente della Commissione europea**: è la procedura del "**candidato principale**" (Spitzenkandidat). Con tale sistema, i partiti politici europei prima delle elezioni designano ciascuno un candidato per la carica Presidente della Commissione europea. In base ai risultati delle elezioni europee, verrà eletto uno tra i candidati designati, dopo essere stato proposto formalmente dai capi di stato e di governo, che terranno in considerazione il risultato delle elezioni europee.

Oltre alle europee, **molti italiani saranno chiamati alle urne anche per il voto locale**. Il prossimo 26 maggio gli elettori chiamati al voto per le elezioni amministrative saranno circa 17 milioni; in oltre 3 mila comuni, di cui 5 capoluoghi di regione (Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso) e 20 capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Vercelli, Vibo Valentia. La sfida più importante, per il voto locale è l'elezione del presidente e del consiglio regionale del Piemonte.



ENOTURISMO TRA LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE

L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del 3° comma dell'art. 2135 del codice civile **ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato**. La tassazione sarà dunque calcolata forfettariamente al 25% dei ricavi e Iva ridotta al 50%.

E' questo articolo il fulcro del nuovo decreto del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) del 12 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2019.

In particolare sono **considerate attività enoturistiche** tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,

- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
- le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, **da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi** preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.

Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, il decreto inoltre, **prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:**

- apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purchè non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.



PPC PER I FAMILIARI COADIVANTI COLTIVATORI DIRETTI

L'Agenzia delle entrate, con la **Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019**, ha riepilogato le novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) e ha risposto ai dubbi degli operatori, tenendo anche conto delle risposte ai quesiti già fornite alla stampa specializzata.

Tra le misure per il settore agricolo introdotte dalla richiamata Legge n.145/2018, il comma 705 **estende al familiare coadiuvante del coltivatore diretto i benefici fiscali previsti per quest'ultimo**, anche ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta di successione, nonché, per l'anno 2019, ai fini dell'IRPEF, se ricorrono le seguenti condizioni:

- appartenenza al medesimo nucleo familiare;
- iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
- partecipazione attiva all'esercizio dell'impresa familiare.

Con riferimento alle imposte sul reddito, l'art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha stabilito che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Tale agevolazione, pertanto, in forza dell'equiparazione dei regimi fiscali introdotta dall'articolo 1, comma 705, della legge di bilancio per il 2019, compete, **per il 2019**, anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto.

Relativamente ai trasferimenti di terreni agricoli, l'art.2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009, prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiari attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%.

Il comma 705 in commento, **estende il trattamento agevolato** previsto dal predetto art. 2, comma 4-bis, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.

Tale agevolazione, quindi si affianca a quella attualmente prevista dall'art. 1, comma 907, della Legge n. 208/2015, per la quale le agevolazioni note con la definizione della piccola proprietà contadina (ppc), regolate dall'art. 2, comma 4 bis del DL n. 194/2009, si applicano anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta (padre, figlio, nipote e pronipote diretti, nonno, bisnonno), a condizione che siano già proprietari di terreni agricoli;

inoltre è necessario che il familiare convivente sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale con iscrizione nella relativa gestione previdenziale. Ovviamente il familiare privo delle qualifiche professionali per poter assolvere la sola imposta catastale del 1% e le altre imposte nella misura fissa deve rispettare anche i vincoli di cui all'art. 2, comma 4 bis, del DL n. 194/2009 ovvero che il terreno sia qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti, ed inoltre egli ha l'obbligo della coltivazione diretta del fondo agricolo acquistato per almeno un quinquennio.



"VECCHIE" DELEGHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si riporta la FAQ n.61 del 18 aprile 2019 dell'Agenzia, da cui si evince che le deleghe conferite agli intermediari in un **momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno** agli intermediari, **a partire dal mese di maggio 2019, di effettuare per conto dei propri clienti, l'adesione** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. **Ciò sarà possibile, solo se l'utente o un suo intermediario specificatamente delegato, aderirà a un nuovo servizio di "consultazione"**.

***Domanda.** Ho acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?*

***Risposta.** A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di maggio 2019 la consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – aderirà a un nuovo servizio di "consultazione". Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi. Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione."*



FOOD TRUCK

Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 315 del 7 agosto 2018, sono stati inquadrati i food truck: trattasi di **motoveicoli ad uso speciale per uso negozio**, ai sensi dell'art 53, comma 1, lettere g) e h) del codice della strada a tre o quattro ruote, caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all'attività di vendita al dettaglio che durante la marcia del veicolo, devono essere contenute in una struttura chiusa.

L'attrezzatura può essere costituita da scaffalature, banconi, celle frigo, etc., in funzione della particolare tipologia della merce destinata alla vendita.

L'Iva relativa al Food truck è detraibile al 100% in quanto trattasi di motoveicolo ad uso speciale con utilizzo esclusivo strumentale. Lo stesso dicasi per i costi accessori all'utilizzo del veicolo come, ad esempio, i costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc.

Il costo è deducibile al 100% (se reddito d'impresa) in quanto non si applicano nessuna delle limitazioni previste dall'art. 164 TUIR. Il costo dovrà essere spalmato per la durata della vita utile del bene. L'aliquota di ammortamento fiscale massima prevista è del 25% ridotta alla metà per il primo anno.

Non rientrando tra i mezzi previsti dall'art. 164 dovrebbe essere applicabile anche il super ammortamento (reintrodotto dal decreto "crescita").

MOD. IRAP 2019: AIUTI DI STATO PER L'AGRICOLTURA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello della dichiarazione IRAP 2019 con una sezione dedicata agli **aiuti di Stato**.

Leggendo le istruzioni allegate, saranno interessati alla compilazione i soggetti che **nel periodo d'imposta 2018 hanno beneficiato di aiuti fiscali** nei settori dell'**agricoltura** e della **pesca e acquacoltura**, registrati nei **registri SIAN e SIPA**.

Nella nuova sezione appositamente istituita, si dovranno riportare i dati necessari ai fini della registrazione dell'aiuto nel RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), con riferimento a quelli fiscali concessi **automaticamente** e quelli **subordinati all'emanazione di provvedimenti** di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile dal provvedimento citato, ma solo in seguito alla presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali (per esempio, crediti d'imposta).

Si dovrà procedere alla compilazione **indipendentemente dall'effettiva percezione** degli aiuti, con riferimento al periodo d'imposta in cui si sono verificati i presupposti per la fruizione.

Per ciascun aiuto dovrà essere compilato il **rigo IS201** e distintamente un rigo per ciascuna struttura produttiva e ciascuna tipologia di costi, qualora l'aiuto complessivamente spettante fosse riconducibile a progetti realizzati in diverse strutture produttive o abbia a oggetto diverse tipologie di costi ammissibili.

I dati che si dovranno comunicare riguardano l'**identificazione dell'aiuto**, tramite l'indicazione di un **codice a 3 cifre** che potrà essere consultato nelle apposite tabelle allegate alle istruzioni. Inoltre, con lo stesso criterio andranno riportati:

- codice della norma che disciplina il regime di aiuti e i relativi estremi;
- forma giuridica dell'impresa;
- dimensioni dell'impresa;
- codice ATECO dell'attività oggetto dell'aiuto;
- settore del beneficiario dell'aiuto fruito;
- importo totale dell'aiuto spettante.

Invece, nel **rigo IS202** dovranno essere riportati i dati relativi ai **codici fiscali delle imprese** che concorrono con il soggetto beneficiario a formare un'impresa unica.

A tal proposito, si ricorda che per **impresa unica** il regolamento UE 1407/2013 considera quelle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa che controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Si tratta di informazioni che spesso il contribuente non conosce, in particolare per il settore agricolo; molte delle pratiche che determinano la concessione di aiuti necessitano del supporto dei Centri di assistenza agricola (CAA), i quali saranno probabilmente chiamati a collaborare per fornire i dati necessari.



IVA: REGOLARIZZAZIONE DEL PLAFOND

Per poter **utilizzare il c.d. plafond** e quindi far sì che sulle proprie fatture d'acquisto non venga addebitata l'Iva (fino ad un determinato importo), è necessario:

- essere degli esportatori abituali,
- aver predisposto le lettere d'intento.

Si considera **esportatore abituale** il contribuente che, nell'anno solare precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, abbia registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate, per un ammontare:

- **superiore al 10% del volume d'affari** (determinato a norma dell'art. 20 del DPR n.633/72),
- senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extraterritoriali di cui all'art. 21, comma 6-bis del DPR n.633/72.

L'art. 8, comma 2, del DPR n.633/72, prevede che i soggetti che effettuano esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, possono effettuare acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi senza applicazione dell'Iva, previo rilascio ai propri fornitori (per gli acquisti interni) o in dogana (per le importazioni) della c.d. "**dichiarazione di intento**".

Il plafond che ha a disposizione l'esportatore abituale, dipende dall'ammontare complessivo di operazione non imponibili registrate ed in particolare concorrono alla sua formazione:

- esportazioni dirette (comprese quelle triangolari),
- cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna,
- cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE
- cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE,
- operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa,
- servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa,
- cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano,
- cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o ad accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.),
- cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari),
- Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es: soggetto passivo italiano vende a soggetto passivo tedesco ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo tedesco),
- triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es: soggetto passivo tedesco vende a soggetto passivo italiano ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo italiano),
- triangolazioni nazionali (soggetto passivo italiano cede beni ad altro soggetto passivo nazionale, con consegna ad operatore comunitario),
- margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond.

Il plafond può essere determinato in maniera fissa o mobile, a seconda che siano considerate le operazioni non imponibili registrate nell'anno solare precedente (**plafond fisso**) oppure nei 12 mesi precedenti (**plafond mobile**). (segue a pag.8)

(segue da pag.7) La scelta del metodo di determinazione del plafond è nella piena discrezionalità del contribuente e può essere modificata all'inizio di ciascun anno.

Lo "splafonamento", circostanza che si verifica quando gli esportatori abituali acquistano beni e servizi senza applicazione dell'Iva **in misura eccedente il plafond disponibile**, può essere sanato attraverso la procedura del ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta su tale argomento in diversi documenti di prassi dai quali è emerso che si possono desumere tre possibilità a disposizione dell'esportatore abituale per procedere alla regolarizzazione dello splafonamento:

- la **prima alternativa** è quella di **richiedere** al proprio fornitore, l'emissione di una **nota di variazione in aumento** per l'importo dell'Iva che avrebbe dovuto essere applicata all'acquisto effettuato oltre i limiti del plafond;
- la **seconda alternativa** è quella di **emettere un'autofattura** in relazione all'acquisto indebitamente effettuato senza Iva;
- infine, la **terza alternativa** per l'esportatore abituale è di **regolarizzare la propria posizione in sede di liquidazione IVA periodica**, contabilizzando la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi. Anche in tale ipotesi l'esportatore abituale dovrà emettere un'autofattura tuttavia, a differenza della seconda ipotesi, la presente procedura, consente la compensazione imposta su imposta con eventuali crediti IVA. In alcuni casi può essere conveniente perché può evitare l'uscita di cassa all'esportatore abituale.



LEZIONI PRIVATE: IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%

L'art.1, commi da 13 a 16, della legge n.145/2018, ha disposto, a decorrere **dal 1° gennaio 2019**, l'applicazione di **un'imposta sostitutiva del 15%** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, **ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni**, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il contribuente avrà la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, se riterrà che l'imposta sostitutiva non sia conveniente, le modalità saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tale riguardo, si precisa che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari è comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferisce la scelta operata.

La stessa norma stabilisce anche che i dipendenti pubblici che svolgono anche l'attività di insegnamento a titolo privato devono comunicare alla propria amministrazione di appartenenza, l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

La tassazione con l'imposta sostitutiva consente di non far concorrere alla formazione del reddito complessivo tali somme, che restano pertanto **tassate separatamente**.

La Circolare n.8/e/2019 chiarisce, tuttavia, che di tali redditi si dovrà tenere conto ai fini ISEE (determinazione della situazione economica equivalente) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i contribuenti che presenteranno il modello Redditi 2020, per l'anno 2019, la scadenza per il versamento è, di norma, il 30 giugno o, con la maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni successivi e, quindi, dal 1° al 30 luglio. Per chi, invece, dichiarerà i redditi dell'anno 2019 con il modello 730/2020 (segue a pag.9)

(segue da pag.8) sarà il sostituto d'imposta a trattenere le somme dovute.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva tramite modello F24, con la Risoluzione n.43/e/2019 si sono istituiti i seguenti codici tributo:

1854 – acconto prima rata

1855 – acconto seconda rata o unica soluzione

1856 – saldo.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l’indicazione, quale “*anno di riferimento*”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Attenzione al fatto che il codice tributo “1856” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “*importi a credito compensati*”.

Per i codici tributo “1854” e “1856”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Si precisa che, in caso di **pagamento in un’unica soluzione**, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.



APICOLTURA: QUESTIONARIO SU MORTALITA' ALVEARI

Anche quest'anno l'associazione internazionale di ricerca “**Coloss**” ha pubblicato il **questionario** per raccogliere informazioni sulle **perdite** di colonie di **api**.

Così negli Stati che partecipano all'indagine, tra cui l'Italia, gli apicoltori possono compilare annualmente il **questionario**, che è standardizzato e **uguale per tutti i paesi**, in modo da poter comparare a livello internazionale i dati raccolti e quindi comprendere meglio i fattori di rischio implicati nella perdita di colonie.

In Italia il questionario è gestito dal Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'**Izs delle Venezie** che chiede la collaborazione degli apicoltori, delle loro associazioni, dei veterinari e delle istituzioni coinvolte nel settore dell'apicoltura per una distribuzione e una raccolta capillare delle informazioni.

Il **questionario**, che è **anonimo**, ha delle **domande obbligatorie** a cui è necessario rispondere (altrimenti non ha senso fare il questionario stesso) contrassegnate da un cerchio rosso e altre **domande facoltative**, contrassegnate da un cerchio grigio, a cui però si chiede di rispondere comunque per avere dei dati più particolareggiati e interessanti.

Le **domande obbligatorie** riguardano il luogo in cui si trova l'apiario o gli apiari, il numero di alveari vivi presenti prima dell'inverno, il numero di quelli morti, le probabili cause o le condizioni in cui stavano prima di essere trovati morti, in particolare informazioni sulla presenza della regina, sugli eventuali spostamenti, sulle visite fatte e sui trattamenti effettuati.

Le **domande facoltative** riguardano invece dettagli sulle condizioni in cui sono state ritrovate le colonie morte, su eventuali sintomatologie presenti prima della morte e su aspetti della pratica apistica e della gestione delle api e del materiale.

L'Izs delle Venezie ha preparato anche una **breve guida con le istruzioni** per la compilazione del questionario scaricabile <https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2019/02/questionario-coloss-2018-2019.pdf>

Il **questionario**, una volta compilato, dovrà essere **restituito entro** e non oltre il **15 giugno 2019** inviandolo **via e-mail** all'indirizzo **segreteria.sc3@izsvenezie.it**, o **via fax** al numero **049 8084258** o **per posta** all'indirizzo Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (Pd).

AVVISI BONARI ARTIGIANI E COMMERCianti

Con il messaggio n.1613 del 19/4/2019, l'INPS ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a **febbraio 2019 per i lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni degli **artigiani e commercianti**.

Come di consueto gli Avvisi Bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: "*Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti*" > "*Posizione Assicurativa*" > "*Avvisi Bonari*".

Sarà predisposta anche la relativa comunicazione, visualizzabile al seguente indirizzo: "*Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti*" > "*Comunicazione bidirezionale*" > "*Atti emessi*" > "*Avvisi Bonari generalizzati*".

Contestualmente sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente al seguente indirizzo: "*Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti*" > "*Comunicazione bidirezionale*" > "*Comunicazioni*" > "*Invio quietanza di versamento*".

L'istituto ricorda che in caso di mancato pagamento, **l'importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo**.



BUONI PASTO NEL PERIODO DI ALLATTAMENTO

I buoni pasto fanno parte dei benefit concessi ai lavoratori da alcune imprese, solitamente di grandi dimensioni e si possono ricomprendere nel concetto di welfare aziendale. L'erogazione dei **buoni pasto**, così come la fruizione di una eventuale servizio di mensa aziendale, sono collegati al **diritto ad effettuare un intervallo** in una giornata di **lavoro di durata superiore a 6 ore**.

Quindi, se la prestazione della lavoratrice non supera tale durata, a seguito dei **permessi per l'allattamento, non ha diritto all'intervallo per la pausa pranzo e di conseguenza neppure al buono pasto**, se disponibile. Questa la risposta da parte del Ministero del lavoro a una richiesta di chiarimenti, con interpellato 2 del 16 aprile 2019.

Più precisamente i funzionari del Ministero del Lavoro ricordano la normativa sull'intervallo nella giornata di lavoro prevista dall'articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE) "**Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo** per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Il ministero osserva che la scelta stessa del termine "intervallo" da parte del legislatore del 2003 presuppone la successiva ripresa dell'attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa. Inoltre, non ammette dubbi sul fatto che va fatto riferimento ad un'**attività lavorativa effettivamente prestata**.

D'altra parte l'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 sulla maternità che intende favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, ha stabilito nei confronti della lavoratrice madre il diritto ad **una o due ore di riposo giornaliero** (a seconda della durata della giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età. La norma non specifica la collocazione temporale dei riposi ma stabilisce possono anche essere cumulati.

Si conclude quindi che, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come "intervallo", nel caso oggetto di analisi la presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti non dà diritto alla pausa pranzo. Di conseguenza non si deve nemmeno procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice. *(segue a pag.11)*

(segue da pag.10)

Dello stesso avviso si segnalano infine le indicazioni fornite sull'argomento:

- dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota del 10 ottobre 2012 n. 40527): “**il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa**”;
- dall’Agenzia delle Entrate (21 gennaio 2013) che nelle istruzioni ai fini della concessione del buono pasto ai propri dipendenti, individua come “**presupposti imprescindibili l’effettuazione della pausa e la prosecuzione dell’attività lavorativa**”.



RINVIO DEI CONGUAGLI PER PEREQUAZIONE

L’Inps ha comunicato (confermando quanto già anticipato nella circolare n.44/2019), che con l’assegno di aprile 2019 è partito il ricalcolo dell’importo delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps, tagliate dal nuovo sistema di **perequazione** introdotto dalla legge di Bilancio 2019.

Il recupero degli importi erogati da gennaio e marzo e non dovuti per effetto della disciplina più restrittiva richiamata, saranno invece recuperati, invece **in un momento successivo** poiché “in ragione del sovrapporsi di elaborazioni massive relative all’attuazione delle riforme legate al DL n. 4/2019, in particolare alle operazioni legate a pensione “Quota 100” ed al reddito e pensione di “cittadinanza” **non è stato ancora possibile effettuare il conguaglio.**

Nelle more delle istruzioni si può già anticipare che l’Istituto provvederà ad applicare un conguaglio a debito dei pensionati *una tantum* in occasione del pagamento della pensione nei prossimi mesi.

Come noto la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che per il **triennio 2019/2021** gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:

- a) 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
- b) 97% dell’Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps;
- c) 77% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;
- d) 52% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;
- e) 47% dell’Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps;
- f) 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;
- g) 40% dell’Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.

E’ sempre opportuno ribadire che con il nuovo meccanismo d’indicizzazione è stato prorogato sino al 31/12/2021.



Scadenze di MAGGIO

7 maggio

5% Irpef Iscrizione elenco beneficiari: termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già iscritti nel relativo elenco "permanente".

16 maggio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di aprile per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Iva trimestrale: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2019 maggiorata dell'1% per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di aprile.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Inps Contributi IVS: termine per il versamento della 1° rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani.

Inail Autoliquidazione: termine per il pagamento del premio INAIL (unica soluzione o 1° e 2° rata) per la regolazione 2018 e l'anticipo 2019.

Inail Denuncia Retribuzioni: termine per l'invio telematico all'Inail della denuncia retributiva annuale.

27 maggio

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a aprile. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia, i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile, possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni e di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

31 maggio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/5/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA: entro oggi i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) ovvero al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Esterometro 2019: termine per i soggetti passivi IVA per la trasmissione in via telematica, della comunicazione relativa ad aprile dei dati delle fatture emesse / ricevute da soggetti UE ed extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.**

Regolarizzazione violazioni formali: termine per il versamento (unica soluzione o 1° rata) di € 200 tramite mod. F24 (codice tributo PF99) per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni da regolarizzare.

Definizione agevolata PVC: termine per il versamento (unica soluzione / 1° rata) delle imposte / contributi autoliquidati senza applicazione di sanzioni e interessi, per la definizione integrale di violazioni constatate con PVC consegnati entro il 24/10/2018.

Definizione liti pendenti: termine entro il quale è possibile effettuare la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, come previsto dall'art. 6, DL n. 119/2018. Al fine del perfezionamento della definizione è necessario: versare, in autoliquidazione, l'importo dovuto o la 1° rata e presentare un'apposita domanda utilizzando il mod. DCT/18.

Estromissione immobile strumentale 2019: termine entro il quale effettuare l'estromissione dell'immobile strumentale posseduto alla data del 31/10/2018 da parte dell'imprenditore individuale, con effetto dall'1/1/2019. Il versamento della 1° rata dell'imposta sostitutiva (8%) va effettuato entro il 2/12/2019.

Bollo veicoli: termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2019.

